

"Fondazione con il cuore uniti per la ricerca sul cancro ONLUS"

.TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - ATTIVITA'

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, a norma dell'articolo 14 del Codice Civile, una Fondazione denominata "Fondazione con il cuore uniti per la ricerca sul cancro ONLUS", quale organismo senza fini di lucro operante esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, nell'ambito della ricerca scientifica sul cancro e di assistenza al malato e alla sua famiglia, ai sensi dell'art. 10, d. lgs. 460/1997. La Fondazione non ha finalità di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Cirò Marina (KR).

STATUTO

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere trasferito l'indirizzo della sede ed ugualmente potranno essere promosse ed istituite sedi secondarie ed uffici.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di assistenza socio-sanitaria, di sostegno alla ricerca sul cancro e alla promozione della prevenzione oncologica, e precisamente promuove ed attua:

- 1) la ricerca scientifica sul cancro svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente;
- 2) la promozione di studi e ricerche sul cancro attraverso bandi per borse di studio, premi scientifici;
- 3) l'organizzazione di campagne di prevenzione e di educazione alla salute nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
- 4) la promozione di una cultura della diagnosi precoce, l'attenzione e il sostegno, anche economico, verso il malato e la sua famiglia.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle elencate. Essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero strumentali, accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d. lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 - Attività

Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione potrà:

- a) svolgere ogni attività di gestione patrimoniale e di "fund raising" al fine di devolvere le somme appositamente raccolte e/o pervenute da donazioni, al sostegno delle proprie attività istituzionali, anche tramite l'organizzazione di eventi;
- b) collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e

ricevendone contributi di qualsiasi tipo;

c) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti ed Onlus aventi oggetto analogo al proprio;

d) gestire uno o più immobili in cui offrire ospitalità al malato e alle famiglie beneficiari dell'attività di cui allo scopo:

e) avvalersi dell'opera di personale specializzato nell'assistenza sociale, socio - sanitaria e psicologica.

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome e della propria immagine, nonché delle denominazioni nelle manifestazioni organizzate; la Fondazione potrà consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.

TITOLO II - ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 5 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Onorari.

I membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

Articolo 6- Membri Fondatori e Ordinari

Sono membri Fondatori i soggetti che sottoscrivono l'Atto Costitutivo della Fondazione.

Sono membri Ordinari le persone fisiche o giuridiche che, in un momento successivo alla data di costituzione della Fondazione, aderiscono alla Fondazione, apportando un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dal C.d.A. che ne delibera l'ammissione alla Fondazione. I membri Ordinari non partecipano alle votazioni riguardanti il riconoscimento dello status di socio ordinario e del relativo quantum minimo di contribuzione.

Articolo 7 - Membri Onorari

Sono membri Onorari della Fondazione le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, si siano distinte per meriti particolari nei settori di interesse della Fondazione.

La nomina dei membri Onorari, su proposta del Presidente o di almeno due Consiglieri, è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione e approvata da tutti i Membri Fondatori, previo parere obbligatorio e vincolante del Presidente.

La qualifica di membro Onorario è a tempo indeterminato, salvo esclusione o recesso.

I membri onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota annuale o tassa di ammissione.

Articolo 8 - Esclusione e Recesso

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, con le

maggioranze previste dal presente Statuto, l'esclusione dei membri.

L'esclusione è deliberata in ipotesi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- inadempimento delle obbligazioni di contribuzione;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con gli altri membri o organi della Fondazione;
- comportamento contrario ai doveri connessi con le prestazioni non patrimoniali;
- grave danno all'immagine della Fondazione;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo avvenuta;
- messa in liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

I membri possono recedere dalla Fondazione mediante comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di adempiere le obbligazioni assunte.

L'esclusione e il recesso comportano la perdita della qualifica precedentemente attribuita e non danno in nessun caso diritto alla restituzione di quanto versato o prestato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione ovvero dalla data di efficacia del recesso. In caso di recesso, rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione.

Articolo 9- Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico.

Articolo 10 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita da tutti i membri della Fondazione.

Essa ha funzione consultiva nei confronti del Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto delle norme dello Statuto e del conseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 11- Competenze

L'Assemblea, su iniziativa di un terzo dei propri membri, può esprimere proposte e pareri non vincolanti in materia di:

- a) linee generali dell'attività della Fondazione, i programmi e gli obiettivi;
- b) funzionamento della Fondazione;
- c) trasformazione, fusione e liquidazione della Fondazione.

L'Assemblea collegialmente o qualsiasi suo componente anche singolarmente, può sottoporre al Comitato di Indirizzo documenti, studi o proposte per la realizzazione di

progettualità ad alto valore aggiunto per il migliore funzionamento della Fondazione.

Ciascuna categoria dei membri della Fondazione nomina il proprio rappresentante nell'ambito dell'Assemblea.

Articolo 12 - Convocazione e costituzione

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente o su richiesta di un terzo dei propri membri o, limitatamente al rinnovo o alla revoca di uno o più rappresentanti delle singole categorie dei membri, da uno di tali membri.

L'avviso di convocazione, da inviare ai membri a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, conterrà l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentato un numero di membri pari almeno alla metà più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.

Ogni membro può farsi rappresentare da un altro membro mediante delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente qualora nominato.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti delle singole categorie dei membri della Fondazione ai sensi del presente Statuto, ciascuna categoria vota esclusivamente per l'elezione del proprio rappresentante.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

La funzione di Consigliere è gratuita e la durata è stabilita nella delibera di nomina del c.d.a., salvi i consiglieri nominati in atto costitutivo la cui carica è vitalizia; in caso di attribuzione di determinati poteri a singoli Consiglieri delegati o a un Comitato Esecutivo, a questi potrà spettare la remunerazione che sarà fissata dal Consiglio.

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati all'atto della costituzione della fondazione nelle persone rispettivamente di CECCACCI Sabina e SAMMARCO Serafina. La durata delle cariche è annuale, così che ogni anno, entro il 31 gennaio, le due signore si scambieranno reciprocamente le cariche in modo da rivestire rispettivamente le cariche di Presidente e Vice-Presidente con rotazione annuale e automatica, per tutta la durata della loro vita.

Articolo 14 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente:

a) su sua iniziativa quando lo ritenga opportuno;
b) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
e) quando ne riceva richiesta scritta da parte della maggioranza dei Consiglieri o del Vice-Presidente; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno e deve pervenire ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di necessaria, riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi a mezzo di comunicazione per via elettronica (e mail) con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Il Consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in Paesi dell'Unione europea.

Articolo 15 - Delibere del Consiglio

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, lo presiede il Vice - Presidente.

Per la validità delle delibere del Consiglio occorre che sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle delibere di modifica dello statuto e di scioglimento, che richiedono il necessario voto favorevole dei due fondatori.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario, presso la sede della Fondazione.

I Verbali devono essere firmati dal Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali firmati dal Presidente, fanno fede di conformità all'originale.

Articolo 16 - Compiti e poteri del Consiglio

I compiti e poteri del Consiglio sono i seguenti:

a) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni mobili ed immobili, l'assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie, l'assunzione o il licenziamento di personale ed ogni altro atto o affare di interesse della Fondazione;

b) fissare gli indirizzi e i criteri di gestione delle attività ed iniziative della Fondazione, eventualmente adottando anche appositi regolamenti interni;

c) deliberare sul bilancio di previsione, sul bilancio

consuntivo;

d) deliberare sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione, nonché dei proventi della gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;

e) deliberare le modifiche statutarie, come sopra precisato;

f) deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione del Patrimonio della Fondazione, con il voto favorevole dei due fondatori.

Articolo 17 - Rappresentanza legale

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e ne ha la firma, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, Il Presidente può rilasciare procura a terzi per singoli atti o categorie di atti.

In caso di impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni il Vice-Presidente.

Articolo 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, ove nominato, provvede alla regolare tenuta della contabilità della Fondazione predispone i bilanci preventivo e consuntivo ,

Articolo 19 - Il Comitato Scientifico

I soci fondatori e i loro sostituti possono nominare un Comitato Scientifico composto da 1 (uno) a 5 (cinque) membri.

Ti Comitato scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi ed alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici delle attività,

Il Comitato scientifico nomina nel suo seno il Presidente che dura in carica due anni ed è rieleggibile.

TITOLO III - PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTROLLI

Articolo 20 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e/o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il conseguimento dello scopo, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni, contributi, donazioni, eredità, gati e sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti;
- dalla parte di rendite non utilizzata ed eventuali eccedenze di bilancio consuntivo;
- da contributi attribuiti. dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 21 - Fondo di gestione

Alle spese occorrenti al funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione provvederà con:

- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- i beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo della Fondazione, rivenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
 - eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - le entrate da attività istituzionali, nonché i proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività accessorie, strumentali e connesse a quelle istituzionali.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
- Gli utili e gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi del d. lgs. 460/1997.

Articolo 22- Esercizi della Fondazione

Gli esercizi della fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare il bilancio dell'esercizio e il preventivo dell'esercizio in corso.

Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del preventivo dell'esercizio in corso, del maggior termine di sei mesi.

Articolo 23- Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia,

Articolo 24 - Divieti

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge o siano effettuate a favore di altri enti con fini analoghi per Legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25 - Estinzione

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi dell'articolo 28 del Codice Civile quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente; l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la Fondazione può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà dei fondatori.

In caso di cessazione ed estinzione della Fondazione, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il

patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla Legge.

Articolo 26 - Modifiche dello Statuto

Fatto salvo il disposto dell'articolo 28 codice civile, le eventuali modifiche del presente Statuto, nonché le eventuali deliberazioni di trasformazione parziale o totale della Fondazione, devono essere approvate con il voto favorevole dei fondatori e complessivamente il voto della maggioranza dei Consiglieri.

Articolo 27 - Rinvio

Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed alle altre norme specifiche sulla materia.

F.to SAMMARCO Serafina

F.to CECCACCI Sabina

F.to OPPEDISANO Giuseppe Rocco

F.to LIBRANDI Raffaele

F.to SACCONI Stefania (teste)

F.to LIPEROTI Andrea (teste)

F.to Claudio BRUNO, NOTAIO. Segue logo Sigillo.